

ATTO COSTITUTIVO

Addì ventidue del mese di luglio 2004 si sono riuniti i signori :

1. Marco Iacovacci, nato a Roma il 10.12.1967, residente in Zagarolo C.so G. Garibaldi, 75 – Addetto alla Sicurezza in Pista presso l'European Proving Ground di Aprilia (Lt) C.F. CVCMRC67T10H501H;
2. Marco Di Mario, nato a Roma il 24.10.1962, residente a Palestrina (Rm) Via Folca Rotonda, 4 – Commerciante – C.F. DMRMRC62R24H501B;
3. Elio Sensolini Arrà, nato ad Amandola (AP) il 14.12.1951, residente in Zagarolo via Colle Massimo, 13 – Sostituto Commissario della Polizia Penitenziaria a riposo – C.F. SNSLEI51T14A252O;
4. Andrea Bonarrigo, nato Roma il 27.01.1986, residente in Galliciano nel Lazio (Rm) Via Prenestina Nuova, 36 – Attesa Impiego – C.F.BNRNDR86A27H501T;
5. Clara Sabelli, nata a Palestrina il 15.01.1975, residente in San Cesareo (Rm) Via Filippo Corridoni, 114 – Addetta Mensa Scolastica – C.F. SBLCLR75A55G274E;
6. Giuseppe Papaluca, nato a Roma il 09.05.1983, residente in Zagarolo (Rm) Via Rossigni, 7 – Studente universitario – C.F. PPLGPP83E09H501O;
7. Walter Ranno, nato a Roma il 14.01.1985, residente a Palestrina (Rm) Via Colle Caroso, 57 – In attesa d'Impiego - ; RNNWTR85A14H501T;
8. Marianna Lucentini, nata a Roma il 18.11.1985, residente a Roma Via Grotta di Gregna, 74 – Studentessa – C.F. LCNMNN85S58H501V;
9. Fallani Alessio, nato a Roma il 14.10.1977, residente in Zagarolo Viale Ungheria, 47 – Autista – C.F. FLLLSS77R14H501B;
10. Tania Verginelli, nata a Roma il 25.06.1972, residente in Zagarolo (Rm) Via Colle Scossite, 52/a – In attesa d'Impiego – C.F. VRGTNA72H65H501A;
11. Maurizio Panzironi, nato a Roma il 10.11.1975, residente in Zagarolo (Rm) Via Valle del Formale, 16 – Impiegato – C.F. PNZMRZ75S10H501K;
12. Emanuele Ricci, nato a Palestrina il 3/12/1980, residente a Zagarolo Viale del Cinema S.n.c. – Carpentiere – C.F. RCC MNL 80T03 G274V;
13. Andrea Segnalini, nato a Zagarolo l' 11/08/1975, residente a Zagarolo Via Valle del Formale, 34 – Autista – C.F. SGN NDR 75M11 M141C.

Scopo della riunione è la costituzione, sulla base delle norme di cui alla legge 11 Agosto 1991, n. 266. – Legge quadro sul volontariato, di una organizzazione di volontariato avente la forma giuridica di associazione riconosciuta, denominata *"Gabi Associazione di Volontariato e Protezione Civile Zagarolo"* (Onlus) il cui scopo e la cui disciplina sono indicati nello statuto allegato che costituisce parte integrante del presente atto.

C. F. 33012180588

Fino alla data in cui sarà tenuta la prima assemblea, che dovrà svolgersi entro il 30.09.2004, i membri del comitato sono:

1. Marco Iacovacci
2. Elio Sensolini Arrà
3. Clara Sabelli
4. Marco Di Mario
5. Andrea Segnalini

Viene nominato all'unanimità Presidente il signor Marco Iacovacci

Letto, approvato e sottoscritto da ciascun aderente sopra indicato, nell'ordine:

1. Marco Iacovacci
2. Marco Di Mario
3. Elio Sensolini Arrà
4. Andrea Bonarrigo
5. Clara Sabelli
6. Giuseppe Papaluca
7. Walter Ranno
8. Marianna Lucentini
9. Alessio Fallani
10. Tania Verginelli
11. Maurizio Panzironi
12. Emanuele Ricci
13. Andrea Segnalini

Marco Iacovacci
Marco Di Mario
Elio Sensolini Arrà
Bonarrigo Andrea
Clara Sabelli
Giuseppe Papaluca
Walter Ranno
Marianna Lucentini
Alessio Fallani
Tania Verginelli
Maurizio Panzironi
Emanuele Ricci
Andrea Segnalini

San

San

STATUTO

TITOLO I

COSTITUZIONE - SCOPO - DURATA

Art. 1

1. E' costituita con sede in Zagarolo (Rm) l'associazione di volontariato denominata "*Gabi Associazione di Volontariato e Protezione Civile Zagarolo*" (Onlus), di seguito detta "Associazione".
2. L'Associazione ha sede in Zagarolo (Rm) Via Santa Apollaria, 43
3. I contenuti e la struttura dell'associazione sono democratici.

Art.2

1. L'associazione si configura quale ente senza scopo di lucro e con fini di solidarietà ed in particolare quale organizzazione di volontariato che agisce nei limiti della legge 11 Agosto 1991, n. 266, di tutte le altre leggi regionali e statali regolanti le attività "non profit" in generale e di volontariato in particolare, nonché dei principi generali dell'ordinamento giuridico. Lo statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti dell'Associazione.
2. L'Associazione ha per scopo di:

- ? Previsione, Prevenzione, Soccorso e Superamento delle Emergenze nell'attività di Protezione Civile;
- ? Formazione di una moderna coscienza di Protezione Civile;
- ? Attività nei vari campi del Volontariato in genere.

Svolge inoltre attività di sensibilizzazione ed informazione del pubblico e collaborazione con gli organi istituzionali ed altri enti.

La durata dell'Associazione è illimitata.

TITOLO II

SOCI

Art. 3

1. All'associazione possono aderire tutte le persone fisiche che condividano in modo espresso gli scopi di cui all'articolo precedente e che siano mossi da spirito di solidarietà.
2. Sono soci dell'Associazione coloro che hanno partecipato alla costituzione e quanti altri verranno ammessi dal Comitato Direttivo e che verseranno all'atto dell'ammissione la quota di associazione che verrà annualmente stabilita dall'Assemblea.
3. I soci hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dallo Statuto, di elettorato attivo e passivo, di votare direttamente o per delega e di recedere in qualsiasi momento dall'appartenenza dell'Associazione.
4. I soci hanno l'obbligo di rispettare le norme del presente statuto e di pagare le quote sociali nell'ammontare fissato dall'Assemblea. I soci si impegnano a svolgere in modo personale, spontaneo e gratuito l'attività di volontariato per la realizzazione degli scopi dell'Associazione, ed in particolare il lavoro preventivamente concordato.
5. Al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, entro i limiti preventivamente stabiliti dal Comitato Direttivo.

Art. 4

1. La qualità di socio si perde per decesso, dimissioni e morosità. La morosità viene dichiarata dal Comitato Direttivo.
2. La qualità di socio si perde inoltre nel caso in cui la persona non accetti più i fini statutari e non operi in conformità ad essi e per indegnità. In questi casi l'accertamento della perdita della qualità di socio spetta al Comitato Direttivo, che emette un provvedimento di radiazione, che dovrà essere comunicato con lettera raccomandata all'interessato, il quale potrà impugnare il provvedimento con ricorso da presentarsi al Collegio dei Probiviri entro 30 giorni dalla raccomandata stessa.

TITOLO III

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 5

1. Gli organi dell'Associazione sono:
 - a) l'Assemblea dei soci;
 - b) il Comitato Direttivo;
 - c) il Presidente;
 - d) il Collegio dei Revisori dei Conti;
 - e) il Collegio dei Probiviri;
2. Tutte le cariche associative sono elettive e gratuite.

ASSEMBLEA

Art. 6

1. L'Assemblea è composta da tutti gli associati e deve essere convocata ordinariamente senza particolari formalità dal Presidente almeno una volta l'anno, entro il 30 Aprile, per l'approvazione dei bilanci e in via straordinaria ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario. La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo dei soci; in tal caso il presidente deve provvedere alla convocazione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l'assemblea deve essere tenuta entro 30 giorni dalla convocazione. Le convocazioni dell'assemblea devono essere effettuate mediante avviso spedito con lettera raccomandata, postale o a mano, da inviarsi almeno 8 giorni prima della data fissata per la riunione, ovvero con altro mezzo idoneo ad assicurare con certezza l'avvenuto recapito entro il predetto termine, ovvero mediante avviso affisso all'albo dell'associazione almeno 30 giorni prima. L'avviso deve contenere il giorno, il luogo e l'ora per la prima e la seconda convocazione, nonché l'elenco delle materie da trattare. L'assemblea ordinaria e straordinaria dei soci deve essere convocata nella sede sociale o in altro luogo, purché in Italia.
2. Spetta all'Assemblea:
 - a) deliberare sul bilancio preventivo e consuntivo;
 - b) esaminare ed approvare gli indirizzi, i programmi e le direttive generali dell'Associazione;
 - c) deliberare sulle convenzioni tra l'Associazione ed altri enti e soggetti;
 - d) eleggere i componenti del Comitato Direttivo;

- e) deliberare sulle modifiche dello Statuto;
 - f) deliberare sullo scioglimento dell'Associazione e su tutto quant'altro a essa demandato per legge o per Statuto;
 - g) stabilire l'ammontare della quota associativa annuale.
3. Hanno diritto di intervenire all'Assemblea tutti i soci in regola con il pagamento della quota annua di associazione.
4. I soci possono farsi rappresentare, mediante delega scritta, da altri soci purché non membri del Comitato Direttivo o del Collegio dei Revisori dei Conti.
5. Ogni socio può ricevere al massimo una delega conferitagli da un'altro associato.

Art. 7

1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione; in sua mancanza l'Assemblea è presieduta dal Vice Presidente; in mancanza di entrambi l'Assemblea nomina il proprio presidente.
2. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'assemblea.

Art. 8

1. L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei soci. In seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati.
2. Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza assoluta dei presenti o rappresentati all'adunanza, fatta eccezione per le deliberazioni riguardanti le modifiche statutarie o l'eventuale scioglimento anticipato dell'Associazione e relativa devoluzione del patrimonio residuo, che devono essere adottate con il voto favorevole di almeno due terzi degli associati.
3. Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario, nominato dall'Assemblea medesima.
- 
- 

COMITATO DIRETTIVO

Art. 9

1. Il Comitato Direttivo è eletto dall'assemblea dei soci.
Esso è composto da un minimo di cinque ad un massimo di sette membri, scelti fra i soci, secondo le deliberazioni da assumersi di volta in volta dall'assemblea in sede di nomina delle cariche sociali.
2. I membri del Comitato Direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
3. Il Comitato Direttivo elegge nel proprio seno il Presidente e il Vice Presidente e nomina il Segretario. Le sopradette nomine ed ogni variazione inerente alla composizione del Comitato risulteranno dai libri dei verbali delle Assemblee e del Comitato Direttivo.
4. Nessun compenso di nessun genere è dovuto ai membri del Comitato Direttivo per l'attività di amministrazione svolta a favore dell'Associazione.

Art. 10

1. Il Comitato Direttivo è convocato dal Presidente, mediante avviso spedito con lettera raccomandata, postale o a mano, da inviarsi almeno 8 giorni prima della data fissata per la riunione,

quando questi lo reputi necessario, oppure dietro domanda motivata di almeno un terzo dei suoi membri e, comunque, almeno una volta per ogni esercizio per deliberare in ordine al Bilancio consuntivo e preventivo da presentare all'approvazione dell'Assemblea dei soci.

L'avviso deve contenere il giorno, il luogo e l'ora, nonché l'elenco delle materie da trattare.

2. Il Comitato Direttivo è presieduto dal Presidente, oppure, in sua mancanza, dal Vice Presidente, ovvero, in mancanza di entrambi, da un componente designato dagli intervenuti.

3. Le riunioni del Comitato si ritengono validamente costituite quando vi intervenga la metà dei suoi membri; le delibere sono valide con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Art.11

1. Al Comitato Direttivo spetta l'attuazione delle direttive generali stabilite dall'Assemblea e la promozione, nell'ambito di tali direttive, di ogni iniziativa diretta al conseguimento degli scopi dell'Associazione.

2. Al Comitato Direttivo spetta inoltre:

a) eleggere il Presidente e il Vice Presidente;

b) nominare il Segretario;

c) amministrare le risorse economiche dell'Associazione ed il suo patrimonio, con ogni più ampio potere al riguardo;

d) predisporre, alla fine di ogni esercizio finanziario, il bilancio consuntivo e il bilancio preventivo del successivo esercizio;

e) redigere i regolamenti interni per il funzionamento dell'Associazione;

f) indire adunanze, convegni, ecc.;

g) deliberare tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Associazione;

h) deliberare l'adesione dell'Associazione ad altre istituzioni analoghe, sia a livello provinciale, che regionale o nazionale;

i) decidere sull'ammissione e la decadenza dei soci;

l) deliberare in ordine all'assunzione di personale, nel rispetto dei limiti di cui all'articolo 3, comma 4, della legge 266/91;

m) proporre all'Assemblea il conferimento di onorificenze e/o di cariche onorifiche a soci o a terzi che abbiano acquisito particolari benemeritenze nelle attività proprie dell'Associazione. Ai non soci a favore dei quali è deliberato tale conferimento non spetta il diritto di voto.

PRESIDENTE

Art. 12

1. Il Presidente, che è anche presidente dell'Assemblea e del Comitato Direttivo, rappresenta legalmente l'Associazione di fronte ai terzi, anche in giudizio, e provvede all'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Comitato Direttivo.

2. Il Presidente viene eletto dal Comitato Direttivo, dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

3. Egli presiede le riunioni dell'Assemblea e del Comitato Direttivo. In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice Presidente.

4. Il presidente è delegato a compiere tutti gli atti di ordinaria amministrazione dell'Associazione e in particolare aprire conti correnti bancari e postali e operare sugli stessi; compiere ordinarie operazioni finanziarie e bancarie; eseguire incassi di qualsiasi natura da qualsiasi ufficio, ente, persona fisica e giuridica, rilasciando quietanze; effettuare pagamenti di qualsiasi natura, ivi inclusi i pagamenti di salari e stipendi ai dipendenti.

N.B. Per le operazioni bancarie e finanziarie si può prevedere anche la firma abbinata di altro componente il Comitato.

5. Il presidente potrà delegare ad altri i propri poteri.

6. Al presidente compete la tenuta dei rapporti con gli enti e le istituzioni presenti nel territorio.

VICE PRESIDENTE

Art. 13

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento, anche con la firma sociale.

SEGRETARIO

Art. 14

1. Il Segretario, nominato dal Comitato Direttivo, affianca il Presidente nello svolgimento delle sue funzioni.
2. Al Segretario compete la redazione dei verbali delle sedute dell'Assemblea e del Comitato Direttivo.
3. Il Segretario cura la tempestività delle convocazioni dell'Assemblea e del Comitato Direttivo e cura la conservazione dei libri verbali nonché del registro degli aderenti che prestano attività di volontariato.

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Art. 15

1. Ai revisori spetta:
 - a) il controllo sulla gestione amministrativa e contabile dell'Associazione;
 - b) sovrintendere e sorvegliare la gestione e l'andamento dell'Associazione in tutte le sue manifestazioni ed il rispetto delle norme dettate dal presente Statuto.I revisori dei conti devono redigere la loro relazione all'Assemblea relativamente ai bilanci consuntivi e preventivi predisposti dal Comitato Direttivo e sottoporre sempre all'Assemblea proposte per il miglior funzionamento della gestione complessiva dell'Associazione.
2. I Revisori dei Conti sono eletti dall'assemblea in numero di tre e durano in carica per tre anni. Essi sono rieleggibili e potranno essere scelti in tutto o in parte fra persone estranee all'Associazione avuto il riguardo della loro competenza.

IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Art. 16

Il collegio dei probiviri arbitra inappellabilmente le vertenze sorte nell'ambito dell'Associazione e che interessino uno o più soci, e propone al Comitato Direttivo gli eventuali provvedimenti disciplinari.

Ne fanno parte tre membri eletti tra i soci dall'Assemblea e durano in carica tre anni.

Il Collegio dei Probiviri è presieduto da un Presidente nominato dai membri eletti dall'Assemblea; in assenza di questi, è presieduto dal membro più anziano come socio. Si raduna su richiesta di almeno due componenti del Comitato Direttivo, cinque soci o di un socio interessato alla vertenza. Le riunioni del Collegio dei Probiviri sono valide purché siano presenti almeno due dei suoi membri.

TITOLO IV

RISORSE ECONOMICHE

Art. 17

1. Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- a) le quote sociali e gli eventuali contributi volontari dei soci che potranno essere prestati in relazione alle necessità ed al funzionamento dell'Associazione;**
- b) i contributi dei privati;**
- c) i contributi di Pubbliche Amministrazioni, Enti locali, Istituti di Credito o di Enti in genere;**
- d) i contributi di organismi internazionali;**
- e) erogazioni straordinarie di soci e di non soci;**
- f) introiti derivanti da convezioni stipulate con Associazioni, Fondazioni, Enti privati e pubblici, che non infrangano i principi del "non profit";**
- g) dai proventi derivanti dallo svolgimento delle attività sociali, qualificate "non commerciali" dalla normativa vigente. Qualora occasionalmente, per il raggiungimento degli scopi sociali, sia esercitata un'attività qualificata "commerciale" ma pur sempre marginale, dovrà essere tenuta una contabilità separata.**

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- a) dagli avanzi di gestione e dai beni mobili ed immobili con essi acquisiti;**
- b) da donazioni o lasciti testamentari di soci, di terzi, di enti o società.**

ESERCIZIO FINANZIARIO

Art. 18

L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Al termine di ogni esercizio finanziario il Comitato Direttivo redige il bilancio consuntivo e preventivo ed avrà cura di depositare, cinque giorni prima della data stabilita per l'assemblea ordinaria annuale, appunto, il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre precedente, con la relazione sulla gestione, accompagnata da quella dei Revisori, presso la sede sociale, a disposizione dei soci.

Dal Bilancio devono risultare i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti.

Gli eventuali utili o avanzi di gestione, così come le componenti patrimoniali con essi conseguiti, non potranno essere distribuiti neppure in modo indiretto, ma dovranno essere devolute in attività, impianti ed incrementi patrimoniali dell'Associazione stessa, ovvero per finalità comunque compatibili con la qualificazione di "ente non commerciale" secondo la normativa vigente.

TITOLO V

SCIoglimento

Art. 19

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea, secondo le modalità indicate dall'articolo 8 punto 2.
2. L'Assemblea dovrà provvedere, se del caso, alla nomina di uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente tra i soci.

Art. 20

1. In caso di scioglimento dell'Associazione, tutte le risorse economiche che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione non potranno essere divise tra i soci ma saranno devolute ad altre organizzazioni di volontariato che operino in identico o analogo settore ai sensi dell'art.5 comma 4 legge 266/91

TITOLO VI

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 21

1. L'Associazione può assumere dei dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente nel limite necessario al suo regolare funzionamento oppure occorrenti a qualificare o specializzare attività da essa svolte.
2. I rapporti tra l'Associazione e i dipendenti, nonché tra l'Associazione e i collaboratori di lavoro autonomo, sono disciplinati dalla legge.

Art. 22

1. La quota associativa a carico degli aderenti è stabilita dall'Assemblea. Essa è annuale e non è frazionabile né ripetibile in caso di recesso o di perdita della qualifica di socio.
2. I soci non in regola con il pagamento delle quote sociali non possono partecipare alle riunioni dell'assemblea né prendere parte alle attività dell'Associazione. Essi non sono elettori e non possono essere eletti nelle cariche sociali.

Art. 23

Per quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme del codice civile, delle leggi in materia di volontariato e delle altre leggi in materia di associazioni senza fini di lucro.

AGENZIA DEL REG. IMMOBILIARE
RISERVA DI FIDUCIA

LA PRESENTI

Approvato in Zagorolo il 22 luglio 2004.

1547

3

26 LUG. 2004

ALL'INTERESSATO
ESSENTE

*La presente copia
autografa è conservata
in 2 copie esecutive
presso l'Archivio*

